

Modalità di presentazione e di gestione del Piano Formativo a valere sui CIA e sui CDG per l'erogazione della formazione collegata all'istanza di finanziamento a valere sulle risorse dell'Avviso pubblico ANPAL "Fondo Nuove Competenze - FNC".

Premesso che:

- con l'Art. 88 Comma 1 del Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 è stato istituito presso l'ANPAL il Fondo Nuove Competenze, destinato ai datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive delle imprese, stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore;
- Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori;

For.Te., con l'obiettivo di consentire la fruizione dei finanziamenti relativi al FNC da parte delle Aziende aderenti che abbiano attivato il CIA o il CDG, all'esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2020, dispone quanto segue:

- Le aziende potranno presentare il Piano formativo selezionando al Punto 1.2 del Formulario (finalità del Piano) l'opzione "Fondo Nuove Competenze";
- I Piani formativi devono essere corredati dall'accordo di condivisione, ai sensi del Protocollo siglato dalle Parti Socie del Fondo, pubblicato sul sito istituzionale di For.Te., in quanto l'accordo sindacale previsto dall'Avviso ANPAL non sostituisce la condivisione del Piano formativo;
- Ai sensi della nota ANPAL nr: 11365, trasmessa ai Fondi in data 23 novembre 2020, in allegato al Piano formativo, oltre all'accordo di condivisione dovranno essere prodotti:
 - Approvazione relativa alla richiesta avanzata all'ANPAL a valere sul FNC (in caso di Conto di Gruppo, deve essere prodotta per ogni impresa beneficiaria);
 - Elenco lavoratori coinvolti (in caso di Conto di Gruppo per ogni impresa beneficiaria);

- Quanto riportato nel formulario dovrà corrispondere al Progetto per lo sviluppo delle competenze allegato all'istanza di contributo approvata dall'ANPAL, corredato dal dettaglio delle competenze in uscita e le relative attività di valutazione, attestazione/validazione/certificazione delle stesse;
- Le attività propedeutiche (macrovoce 1 del Piano finanziario) possono prevedere esclusivamente l'analisi dei fabbisogni, riferiti sia all'azienda come ai lavoratori partecipanti agli interventi formativi.

Pena l'inammissibilità del Piano, tutti i percorsi formativi, che possono essere costituiti anche da più moduli, devono concludersi con l'acquisizione di competenze, attestate da specifica verifica dell'apprendimento, e relativa validazione/certificazione.

Come specificato dalla citata nota ANPAL, ai sensi dell'art.5 del Decreto di attuazione e come evidenziato nel paragrafo precedente, ad ogni istanza di contributo è allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze nell'ambito del quale devono essere individuati gli obiettivi di apprendimento. Il progetto, in particolare, deve risultare coerente con gli indirizzi italiani ed europei in materia di innalzamento dei livelli di competenza e dare evidenza:

- della progettazione per competenze degli interventi, che devono essere coerenti con il Repertorio Nazionale delle Qualifiche
- delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore;
- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento;
- delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi. I Percorsi formativi devono concludersi con attestazioni/validazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai lavoratori, rilasciati in esito ai percorsi formativi, in coerenza con la Raccomandazione UE del 19 dicembre 2016 "Percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti" e anche ai fini del conseguimento di una qualificazione di livello EQF3 o EQF4.

La durata massima di un Piano formativo è di 120 giorni dalla data di approvazione dell'istanza avanzata all'ANPAL.

In caso di approvazione del Piano formativo da parte di For.Te., è prevista la contestuale sottoscrizione della Convenzione, pena la revoca del finanziamento concesso. I Piani si concludono con la comunicazione di fine attività, dalla quale decorrono i termini per la presentazione del rendiconto finale.

I massimali di spesa riconosciuti e la gestione delle attività formative, restano invariati rispetto al vademecum CIA e successive disposizioni.



Il Fondo riconoscerà in sede di rendicontazione le spese sostenute anche antecedentemente all'approvazione del Piano formativo, purché successive all'approvazione dell'istanza da parte di ANPAL.

È ammessa esclusivamente e limitatamente a casi eccezionali, la proroga alla rendicontazione finale, nei termini e modalità precisate nel relativo Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/6/2017 e pubblicato sul sito web del Fondo, www.fondoforte.it. La proroga non può superare i 30(trenta) giorni.

L'Avviso ANPAL Fondo Nuove Competenze - FNC, la Nota ANPAL nr: 11365 trasmessa ai Fondi in data 23 novembre 2020 sono pubblicati sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it.

Roma, 16/12/2020

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582